

PATENT BOX

Opportunità vera?
Considerazioni e Istruzioni per l'uso

STRUMENTO

Il **PATENT BOX** è un meccanismo, per chi esercita l'opzione prevista dalla normativa, che ha come risultato la **tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali**.

L'**utilizzo** di detti beni (marchi, brevetti, etc.) può essere **diretto o indiretto** e l'intento dello Stato Italiano sarebbe quello di allinearsi con i modelli introdotti in altri Paesi dell'Unione Europea.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) Legge 23 dicembre 2014 n. 190 – art. 1, commi 37-45;
- b) D.L. 30 settembre 2003 n. 269 – art. 8, comma 5;
- c) Decreto MISE e MEF 30 luglio 2015;
- d) Provvedimento Direttoriale n. 144042 del 10 novembre 2015;
- e) Provvedimento Direttoriale n. 154278 del 1° dicembre 2015;
- f) Circolare AE n. 36/E del 1° dicembre 2015
- g) Provvedimento Direttoriale n. 137654 del 29 settembre 2010;

OBIETTIVI

- a) Favorire l'investimento nazionale in attività di ricerca e sviluppo (R & D);
- b) Incentivare l'allocazione e il mantenimento in Italia di beni immateriali detenuti all'estero.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti che possono esercitare l'opzione sono i seguenti:

- a) titolari di reddito d'impresa residenti;
- b) titolari di reddito d'impresa non residenti ma con stabile organizzazione in Italia che:
 - risiedono in stati con accordo contro le doppie imposizioni vigente;
 - risiedono in stati in cui sia effettivo lo scambio di informazioni

N.B. se il soggetto è un non residente, i beni immateriali oggetto della richiesta devono essere inclusi nel patrimonio della stabile organizzazione.

In pratica si tratta di:

- Imprenditori individuali
- Società di persone (solo s.n.c. e s.a.s.)
- Società di capitali ed Enti Commerciali
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (solo white list)

Per quanto riguarda lo **status dell'impresa** che esercita l'opzione, si segnala che, ai fini della sua validità, la stessa non deve necessariamente aver conseguito redditi riferibili alle immobilizzazioni immateriali ovvero aver già svolto attività di ricerca.

L'opzione, quindi, può essere esercitata da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ivi comprese **le start up** che hanno la prospettiva di ritrarre dallo sfruttamento dei beni immateriali un reddito.

Risulta evidente che la previsione di un'opzione generalizzata non fa venire meno i requisiti fondamentali ai fini dell'applicazione del regime sostitutivo, nel merito, lo svolgimento di un'attività di ricerca e sviluppo anche non correlato alla presenza di un reddito riferibile ai beni immateriali in oggetto.

In assenza di tali condizioni, a prescindere dall'opzione, le imprese applicheranno il regime ordinario.

SOGGETTI ESCLUSI

I soggetti che **non possono** esercitare l'opzione sono i seguenti:

- a) Soggetti sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (in mancanza del presupposto della continuazione dell'attività);
- b) Società semplici (non possono esercitare attività commerciale);
- c) Società di armamento e società di fatto (esclusione soggettiva ex comma 1 art. 5 TUIR per equiparazione ex comma 3)

COME E QUANDO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto attuativo del 30 luglio 2015 per i primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, l'opzione deve essere comunicata secondo le modalità e i termini indicati nello specifico provvedimento dell'Agenzia emanato il 10 novembre 2015 (n. 144042). In seguito andrà esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Anno 2015	→	Istanza Telematica
Anno 2016	→	Istanza Telematica
Anno 2017 e ss.	→	Dichiarazione dei Redditi

L'opzione è valida per cinque anni ed è rinnovabile. La possibilità di rinnovo normativamente prevista caratterizza la disposizione quale "norma di sistema".

Con riferimento ai **termini dell'esercizio** dell'opzione, questa deve essere effettuata entro il periodo d'imposta in cui ha inizio il regime di tassazione e riguarda tale periodo d'imposta e i successivi quattro.

Per un soggetto con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, l'opzione se effettuata entro il 31 dicembre 2015 vale per il 2015 e fino a tutto il 2019.

In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione dovrebbe indicare nel rigo "periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione" la data di inizio e di fine del periodo d'imposta 2015.

MODELLO E COMPILAZIONE

Il modello si compone dell'informativa privacy e dei riquadri contenenti i **dati anagrafici** del soggetto che esercita l'opzione e quelli dell'eventuale rappresentante firmatario, nonché l'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario.

A differenza di quanto previsto in altri casi analoghi non sono previste istruzioni.

L'unica informazione non immediata richiesta è quella del codice carica per il rappresentante firmatario del modello, rappresentante legale o negoziale della società che lo sottoscrive.

Sulla base di quanto è stato previsto per altri regimi opzionali, occorre fare riferimento alla tabella generale dei **codici carica** di UNICO (in generale, dovrà essere indicato 1, rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore).

I dati previsti dal modello devono essere comunicati in via **telematica**, utilizzando l'apposito software denominato "PATENT_BOX" reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Nei casi in cui si preveda la **procedura di ruling**, in base all'art. 4 comma 3 del decreto del 30 luglio 2015, **l'opzione ha efficacia dal periodo d'imposta durante il quale è presentata la richiesta** all'Agenzia delle Entrate.

MISURA

L'agevolazione definita dal "Patent Box" prevede diverse percentuali di **detassazione del reddito** derivante dall'utilizzo delle attività immateriali così articolate:

- Per il **primo periodo d'imposta** percentuale pari al **30 %** (il 2015 per chi avesse già presentato l'istanza)
- Per il **secondo periodo d'imposta** percentuale pari al **40 %**
- Dal **terzo periodo d'imposta** percentuale pari al **50 %**

La detassazione del reddito derivante dai beni immateriali identificati si indica in dichiarazione come variazione in diminuzione del reddito.

Le eventuali perdite derivanti dall'applicazione dell'agevolazione sono utilizzabili ai fini della determinazione del reddito ordinario d'esercizio e, qualora il risultato d'esercizio sia negativo, detta perdita è integralmente riportabile e compensabile con i redditi degli esercizi successivi.

Le perdite derivanti dall'applicazione dell'agevolazione andranno poi a ridurre il reddito specifico agevolabile, derivante dai beni immateriali, che eventualmente si manifesterà negli esercizi successivi (**recapture**). Detto reddito sarà agevolato al netto delle perdite specifiche pregresse.

DEFINIZIONE BENE E ATTIVITÀ

I beni immateriali che possono beneficiare della procedura sono:

- ⇒ **Brevetti e Domande di Brevetti**
- ⇒ **Marchi di Impresa** (registrati e/o in corso di registrazione)
- ⇒ **Software** protetti da copyright
- ⇒ **Disegni e Modelli** giuridicamente tutelabili
- ⇒ **Informazioni Aziendali e Know-How** giuridicamente tutelabili

In particolare, per quanto riguarda i Brevetti, sono compresi nella categoria:

- **Modelli di utilità**
- **Varietà vegetali e relativi certificati**
- **Invenzioni biotecnologiche e relativi certificati complementari di protezione**
- **Tipografie di prodotti a semiconduttori**

Sono riconosciuti anche i beni immateriali utilizzati congiuntamente (che vengono considerati come bene unico) per la realizzazione di un unico prodotto.

I riferimenti normativi per la definizione di detti beni sono quelli riconducibili a norme nazionali, comunitarie, internazionali, trattati e convenzioni in materia di Proprietà Industriale e Intellettuale.

Il presupposto fondante è lo svolgimento da parte del soggetto istante, anche indirettamente, di attività di **Ricerca e Sviluppo** quali:

- ⇒ **Ricerca Fondamentale:** inclusi i lavori sperimentali e teorici finalizzati a ottenere nuove conoscenze da utilizzarsi in ricerca applicata e design
- ⇒ **Ricerca Applicata:** destinata a ottenere nuove conoscenze e capacità per lo sviluppo di nuovi prodotti
- ⇒ **Design**
- ⇒ **Sviluppo sperimentale e competitivo:** applicazione di conoscenze esistenti per migliorare i prodotti
- ⇒ **Ideazione e Realizzazione Software** (protetto da copyright)
- ⇒ **Interventi per l'adozione di sistemi anticontraffazione Software:** deposito, ottenimento e mantenimento dei diritti sui prodotti
- ⇒ **Attività di presentazione, comunicazione e promozione:** se finalizzate ad accrescere il carattere distintivo, la rinomanza dei marchi e destinate alla conoscenza, all'immagine, all'affermazione commerciale di prodotti, servizi, design, marchi (proteggibili)

I costi di Ricerca e Sviluppo possono essere identificati in quelli sostenuti da:

- Soggetto richiedente
- Università o Enti di Ricerca
- Società, Start Up innovative diverse e non appartenenti direttamente o indirettamente al Gruppo di appartenenza del soggetto richiedente

REDDITO AGEVOLABILE

Per reddito agevolabile s'intende quello derivante dall'utilizzo diretto o indiretto (concessione d'uso, licenza) dei beni immateriali considerati ai fini dell'agevolazione del Patent Box.

A. USO INDIRECTO

Si considera tale il diritto di utilizzo dei beni immateriali (sfruttamento esplicito) che si realizza mediante il trasferimento, non a titolo definitivo, del diritto allo sfruttamento economico del bene immateriale a terzi.

In questo caso il reddito agevolabile è costituito dalla differenza netta tra i canoni derivanti dalla concessione in uso del bene al netto dei costi (diretti e indiretti) fiscalmente rilevanti ad esso connessi. Nel merito l'accordo di "ruling" è facoltativo.

B. USO DIRETTO

Si considera tale il diritto di utilizzo dei beni immateriali (sfruttamento implicito) che si realizza quando il valore economico di mercato del bene immateriale è incorporato nel prezzo cui viene ceduto il bene o servizio.

In questo caso il reddito agevolabile è costituito solo dalla porzione dello stesso identificato dalla legge quale Contributo Economico che ha concorso algebricamente a formare il reddito o la perdita d'impresa. Nel merito l'accordo di "ruling" è obbligatorio.

In particolare si precisa che **il ruling è finalizzato ad individuare i criteri di determinazione** sia dei componenti positivi che di quelli negativi e non il loro valore assoluto.

Qualora si rientri **nella casistica che consente di non attivare il ruling**, il soggetto richiedente l'agevolazione può **discrezionalmente individuare i costi** che concorreranno a creare il rapporto (nexus ratio) relativo alla quota di reddito agevolabile e che sono correlati all'utilizzo del bene immateriale (es. marchio e/o brevetto).

È evidente che in questo caso, come nella vita ordinaria d'impresa, si deve **supportare documentalmente** in maniera adeguata e analitica il rapporto tra costi di riferimento e bene immateriale utilizzato.

Sistema di tracking

- ⇒ Il Decreto fa esplicitamente riferimento alla necessità di implementare un sistema di tracking contabile per monitorare il collegamento tra attività di ricerca e sviluppo e beni intangibili nonché per la verifica del collegamento tra reddito agevolabile e beni immateriali.
- ⇒ Lo scopo è quello di consentire la verifica della correttezza dei calcoli effettuati e della spettanza del beneficio.

Un primo semplice esempio (uso indiretto)

Premessa: si ipotizza il 100 % di reddito agevolabile, ricavi e costi correlati costanti

Ricavi di concessione del Bene Immateriale: EUR 100.000

Costi correlati:

Spese Personale Totali EUR 80.000
di cui correlate al bene **EUR 20.000**

Spese Pubblicitarie Totali EUR 80.000
di cui correlate al bene **EUR 30.000**

EUR 50.000

Reddito Agevolabile EUR 50.000

Detassazione correlata:

1° esercizio x 30% = EUR 15.000

2° esercizio x 40% = EUR 20.000

dal 3° esercizio x 50% = EUR 25.000

DETERMINAZIONE NEXUS RATIO REDDITO AGEVOLABILE

Il principio operativo della norma si basa sul **rapporto** tra costi di ricerca e sviluppo del bene immateriale (**costi qualificati**) e **costi complessivi** che genera la percentuale di reddito agevolabile derivante dall'utilizzo del bene (**nexus ratio**).

COSTI QUALIFICATI

COSTI COMPLESSIVI

X REDDITO DA BENE IMMATERIALE = QUOTA REDDITO AGEVOLATO

COSTI QUALIFICATI

Sono considerati costi qualificati quelli afferenti le **attività di ricerca e sviluppo**:

1. Svolte direttamente dall'impresa
2. Svolte da Università o Enti di ricerca
3. Svolte da società terze (anche start up innovative)
4. **Costi derivanti da operazioni con società dello stesso gruppo di appartenenza** dell'impresa beneficiaria per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene agevolabile **per la quota costituita dal riaddebito di costi sostenuti da queste ultime nei confronti di soggetti terzi**
5. Ambito di accordo per la ripartizione dei costi ex Provvedimento Direttore Agenzia Entrate n. 137654 del 29 settembre 2010: almeno fino a concorrenza dei proventi da riaddebito di costi inseriti a numeratore ai soggetti partecipanti all'accordo di ripartizione
6. Fino a concorrenza del 30 % dei costi precedenti, da 1 a 5, la differenza tra i costi a Denominatore e detti costi precedenti, da 1 a 5 (**Up-lift**)

COSTI COMPLESSIVI

Sono considerati costi complessivi i seguenti:

1. I costi qualificati
2. **Costi derivanti da operazioni con società dello stesso gruppo di appartenenza** dell'impresa beneficiaria per lo sviluppo, mantenimento e accrescimento del bene agevolabile
3. Costi di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso, del bene agevolabile

Da quanto sopra si evince che **se l'impresa svolge direttamente tutte le attività di ricerca e sviluppo, sostenendone i relativi costi** (anche mediante contratti di ricerca stipulati con società non appartenenti al proprio gruppo ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati) **il rapporto è pari a 1** e quindi il **reddito da IP risulta interamente agevolabile**.

COSTI ESCLUSI

Sono esclusi dal rapporto i seguenti costi:

1. **Interessi Passivi**
2. **Spese Immobiliari**
3. **Costi che non possono essere direttamente collegati allo specifico bene immateriale agevolabile**

N.B. Il diretto collegamento tra attività R & S, beni immateriali e reddito agevolabile derivante deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile.

Dichiarazione - Variazione in diminuzione

La variazione in diminuzione dal reddito d'impresa è pari al 30 per cento, per il primo esercizio di applicazione, della quota del reddito agevolabile.

Ipotizzando un reddito agevolabile di EUR 100.000, nel caso di una società di capitali con un nexus ratio pari al 90 % si otterrà di un risparmio fiscale pari a EUR 8.478 ($=100.000 \cdot 90\% \cdot 30\% \cdot 31,4\%$).

RULING

In caso di **utilizzo diretto del bene** immateriale, l'articolo 1, commi 39 e 40, della L. 190/2014, nonché le relative disposizioni attuative del D.M. 30 luglio 2015, stabiliscono che il conseguente contributo economico al reddito complessivo dell'impresa deve essere determinato sulla base di uno specifico accordo di ruling.

La procedura di ruling è opzionale, come accennato in precedenza, in caso di utilizzo indiretto ovvero in sede di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione del bene immateriale agevolabile.

Mediante l'accordo possono essere determinati sia il reddito agevolabile derivante dall'uso indiretto del bene immateriale che la plusvalenza da escludere dal reddito d'impresa, realizzati nell'ambito di operazioni infragruppo.

Per avviare la procedura di ruling le imprese devono inviare all'Agenzia un'apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio, contenente alcune

informazioni relative:

- Al contribuente
- All'oggetto dell'accordo preventivo, consistente nel calcolo del reddito derivante, alternativamente, dall'utilizzo diretto, indiretto o dalla cessione del bene immateriale
- Alla tipologia di bene immateriale
- Alla tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta

Gli elementi "essenziali" sono rappresentati sia da informazioni di carattere anagrafico, che da alcune informazioni volte a identificare per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l'eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata (vedi circolare n. 36/E/2015).

Copia dell'istanza e della relativa documentazione deve essere prodotta anche su supporto elettronico.

La documentazione di supporto all'istanza potrà essere presentata o integrata entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, insieme ad eventuali memorie integrative, sempre tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all'Ufficio, che rilascerà un'attestazione di avvenuta ricezione.

Al termine della fase istruttoria, l'Agenzia invita l'impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di documentazione integrativa ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo, nel quale vengono definiti i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico, tra Amministrazione e Impresa istante sottoscritto dai rispettivi responsabili.

L'accordo è valido per il periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Fino a quando non viene stipulato l'accordo, il reddito di impresa va determinato secondo le regole ordinarie (senza abbattimento del reddito derivante dall'utilizzo dei beni agevolabili).

La quota di reddito agevolabile, relativa ai periodi d'imposta compresi tra quello di presentazione dell'istanza e la data di sottoscrizione dell'accordo, sarà detassata nel periodo di imposta di sottoscrizione del predetto accordo.

RULING PMI

La procedura è teoricamente più semplice, rispetto a quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni, per le piccole e le medie imprese (PMI) e le microimprese.

L'istanza presentata dalle PMI, oltre ai propri dati identificativi, deve descrivere in linea generale:

- ⇒ la tipologia dei beni immateriali dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile, secondo l'elencazione indicata dalla normativa (software, brevetti, marchi, disegni e modelli, know-how, ecc.)
- ⇒ la tipologia di attività di ricerca e sviluppo svolta e il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento e/o l'accrescimento del valore dei beni agevolabili.

Nei 120 giorni successivi alla presentazione dell'istanza le imprese devono presentare eventuali memorie integrative oltre alla documentazione finalizzata a:

- Individuare analiticamente i beni agevolabili;
- Indicare dettagliatamente il vincolo di complementarità, qualora esistente, tra i beni agevolabili
- fornire la chiara descrizione dell'attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento e l'accrescimento del valore dei beni agevolabili

Le PMI che possono beneficiare della procedura semplificata non sono tenute a rappresentare, né in sede di istanza né nella documentazione a supporto, i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni agevolabili (obbligatorio per le imprese di maggiori dimensioni).

I metodi e i criteri di cui sopra saranno definiti direttamente in contraddittorio con l'Ufficio nella procedura di accordo preventivo.

È stato stabilito che l'istanza per l'avvio della procedura deve essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnata direttamente all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate (vedi Prov. n.154278).

Nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r, l'istanza si considera presentata alla data di spedizione della raccomandata, come risulta dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio postale.

L'istanza può essere inoltrata anche qualora presentata direttamente dal contribuente, alternativamente ed indifferentemente, alla sede di Roma o di Milano dell'Ufficio Accordi Preventivi e Controversie Internazionali.

Gli indirizzi di consegna delle istanze sono i seguenti:

- Sede di Roma - Direzione Centrale Accertamento – Torre B, piano VII - Via C. Colombo, 426 c/d
- Sede di Milano - Direzione Centrale Accertamento - Servizio Ricezione Atti della Direzione Regionale della Lombardia – Via Manin, 25

UP-LIFT

A beneficio dell'impresa, il Numeratore può essere ulteriormente incrementato di un importo (cd. up-lift) corrispondente alla differenza tra i costi complessivi e i costi qualificati, ma con il limite del 30 per cento dei costi qualificati.

Così, ponendo che i costi qualificati siano pari a EUR 80.000 e i costi complessivi pari a EUR 130.000, il coefficiente da applicare al reddito agevolabile risulta dal seguente rapporto $104.000/130.000$, ove il numeratore è dato da $80.000 + 80.000 * 30\%$ in quanto il 30 per cento di 80.000 è inferiore a 50.000 ($=130.000 - 80.000$).

La possibilità di aumentare il Numeratore consente di avvicinare al valore 1 il "nexus ratio" quindi pari al 100 % del reddito derivante dal bene immateriale.

OPERATIVITÀ TRANSITORIA

Per il **2015, 2016 e 2017** il coefficiente si calcola computando tutti i **costi qualificati e complessivi** sostenuti nell'esercizio e nei 3 precedenti **senza distinzione per singolo bene**.

Nel merito per il 2015 si considerano i costi, qualificati e complessivi, di competenza degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.

OPERATIVITÀ ORDINARIA

Dal 2018 il coefficiente sarà calcolato, con riferimento ai relativi costi qualificati e complessivi degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, **per singolo bene**. Questo sarà possibile atteso che l'impresa dovrà aver istituito e attivato i sistemi di rilevazione adeguati.

PLUSVALENZE E OPERAZIONI STRAORDINARIE

Plusvalenze

In ipotesi di opzione per il Patent Box, le plusvalenze derivanti dalla successiva cessione degli IP opzionati sono escluse dal reddito, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo della vendita sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d'imposta successivo, in altre attività di ricerca e sviluppo agevolabili.

In caso di cessione del bene a società del Gruppo di appartenenza è possibile attivare, su richiesta dell'impresa, la procedura di ruling.

Operazioni Straordinarie

Il decreto ministeriale 30 luglio 2015, attuativo della disciplina dell'agevolazione, all'articolo 5 stabilisce che "in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento d'azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi di cui all'articolo 9".

La relazione illustrativa al decreto precisa che "in caso di operazioni straordinarie neutrali ai fini fiscali il soggetto avente causa subentra al dante causa nell'esercizio dell'opzione, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia in relazione all'eredità dei costi rilevanti agli effetti del calcolo del rapporto di cui all'articolo 9", ovvero sia del rapporto tra costi qualificati, al numeratore, e costi complessivi, al denominatore

La realizzazione di un'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda potrebbe consentire di aggirare l'obbligo del ruling mediante il passaggio da un utilizzo diretto a uno sfruttamento indiretto del bene immateriale. Peraltro, il tutto si svolgerebbe in piena neutralità fiscale.

Sulla questione la circolare n. 36/E ha chiarito che, comunque, nel presupposto che venga svolta un'effettiva attività di ricerca e sviluppo, ciascuna delle operazioni straordinarie richiamate non può ritenersi elusiva o abusiva anche se esclusivamente finalizzata a evitare il ruling obbligatorio.

Ciò in ragione del fatto che, non emergendo alcun vantaggio di natura fiscale, manca il presupposto per applicare il nuovo articolo 10-bis L. 212/2000 secondo cui “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.

In sostanza, l’Agenzia “ritiene che non sia abusiva l’operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda a seguito della quale non ricorre più l’obbligo di presentare l’istanza di ruling – in quanto il bene immateriale non viene più utilizzato direttamente – ma sussiste la semplice facoltà di presentazione della medesima istanza – in quanto il bene immateriale viene concesso in uso ad altra società appartenente al medesimo gruppo”.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Marco ASTORI